

- 3) *L'Acetificio Marcello de Nigris Srl supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 4) *La Repubblica italiana e il Consorzio Filiera Aceto Balsamico di Modena supporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 256 del 24.10.2009.

Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Tecnoprocess/Commissione

(Causa T-367/09) (¹)

(«Ricorso per carenza — Richiesta di agire — Irricevibilità manifesta — Ricorso per risarcimento danni — Nesso causale — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2011/C 282/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tecnoprocess Srl (Roma, Italia) (rappresentante: A. Majoli, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Prete e A. Bordes, agenti)

Oggetto

Ricorso inteso, da un lato, a far constatare la carenza della Commissione europea e della Delegazione dell'Unione europea in Nigeria e, dall'altro, ad ottenere un risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza di tale carenza.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.*
- 2) *La Tecnoprocess Srl è condannata alle spese.*

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Tecnoprocess/Commissione

(Causa T-403/09) (¹)

(«Ricorso per risarcimento danni — Arricchimento senza causa — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Irricevibilità»)

(2011/C 282/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tecnoprocess Srl (Roma, Italia) (rappresentante: A. Majoli, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e L. Prete, agenti)

Oggetto

Ricorso inteso, da un lato, a far constatare l'arricchimento senza causa della Commissione europea e delle Delegazioni dell'Unione europea in Marocco e in Nigeria e, dall'altro, ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 114 069,94 e degli interessi dovuti su tale somma.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto perché irricevibile.*
- 2) *La Tecnoprocess Srl è condannata alle spese.*

(¹) GU C 297 del 5.12.2009.

Ordinanza del Tribunale 28 giugno 2011 — van Arum/Parlamento

(Causa T-454/09 P) (¹)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione 2005 — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

(2011/C 282/35)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Rinse van Arum (Winksele, Belgio) (rappresentante: avv. W. van den Muijsenbergh)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: J. F. de Wachter, K. Zejdová e R. Ignătescu, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 10 settembre 2009, causa F-139/07, van Arum/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all'annullamento di tale sentenza

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Rinse van Arum supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo nell'ambito del presente giudizio.*

(¹) GU C 37 del 13.2.2010.